

DL 23/2020 DECRETO **LIQUIDITÀ**

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI
ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI
SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI
AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI**

DOSSIER FISCALITÀ EDILIZIA

14 APRILE 2020

Sommario

| | |
|--|-----------|
| DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – ART.5 | 3 |
| DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE - ART.6 | 3 |
| DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - ART. 7 | 3 |
| DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ - ART. 8 | 4 |
| DISPOSIZIONI SU CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE - ART.9 | 4 |
| DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA - ART.10 | 5 |
| SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 18 | 5 |
| PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI - ART. 19 | 7 |
| METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO - ART. 20 | 8 |
| RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - ART. 21 | 8 |
| CERTIFICAZIONE UNICA 2020 - ART. 22 | 8 |
| RITENUTE APPALTI - PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO - ART. 23 | 9 |
| TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ART. 24 | 9 |
| MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE - ART. 30 | 10 |
| PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE - ART. 36 | 10 |

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – ART.5

Viene prevista la **proroga al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In tal modo viene spostata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore:

- ✓ **delle disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta** da effettuare:
 - a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
 - a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell'impresa in crisi, nonché degli OCRI.

Di fatto, la **misura coinvolge indirettamente** anche **l'applicabilità degli indici di crisi**, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta;

- ✓ **degli organismi di composizione della crisi** – OCRI nell'ambito delle medesime procedure d'allerta;
- ✓ **delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc...) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE - ART.6

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalla perdita di capitale sociale dovuta all'emergenza sanitaria, e verificatasi nel corso degli «*esercizi chiusi al 31 dicembre 2020*», dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2020, vengono **sospese le disposizioni del codice civile relative:**

- **all'obbligo di ricostituzione del capitale sociale** che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.3-6, 2482-ter del codice civile);
- **alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - ART. 7

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, viene stabilito che **nella redazione dei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»** (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).

In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell'impresa, considerata "sana" fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell'esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.

La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – "Decreto Cura Italia").

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ - ART. 8

Sempre in chiave anti emergenza, la disposizione consente che **ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino le disposizioni del codice civile relative alla cd. "postergazione"** (rimborso del finanziamento solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori - artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile).

In sostanza, viene previsto che, in caso di fallimento, i finanziamenti effettuati dai soci verso la società nel citato arco temporale possano essere rimborsati dalla società prima del soddisfacimento degli altri creditori. Viene prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020 (art.67, co.4).

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DISPOSIZIONI SU CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE - ART.9

Al riguardo viene prevista la **proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021** (cfr. artt.161 e 182-bis della legge 267/1942).

Inoltre, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA - ART.10

Viene stabilita una **previsione generale di improcedibilità per i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020** (artt.15 e 195 della legge 267/1942).

La disposizione non opera se la richiesta di fallimento è fatta dal Pubblico ministero, che chieda, altresì, provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa.

Dopo il 30 giugno 2020, le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Inoltre, viene previsto che **dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 sono sospesi** i termini:

- ai fini del calcolo dell'anno (decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) per il **fallimento degli imprenditori individuali e collettivi** (art.10 della legge della legge 267/1942);
- ai fini del **calcolo dei tre anni dalla dichiarazione di fallimento** per la **proposizione delle azioni revocatorie** (art.69-*bis* della legge della legge 267/1942).

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 18

Le imprese, gli **esercenti arti o professioni con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso** alla data di entrata in vigore del decreto, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile 2020 e mese di maggio 2020, relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- **imposta sul valore aggiunto**¹;
- **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché ai premi per **l'assicurazione obbligatoria**.

Ciò a **condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione **della medesima percentuale nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella CM n.9/E del 13 aprile 2020, la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

In sostanza, non vengono effettuati i versamenti:

- in scadenza ad aprile 2020, se a marzo 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019;
- in scadenza a maggio 2020, se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

¹ La CM 9/E/2020 ha precisato che, per quel che riguarda i versamenti IVA, tra i versamenti in autoliquidazione, da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio 2020 ma sospesi dall'art.18 del DL 23/2020, sono compresi anche i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi.

Potrà, quindi, verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto, ad esempio, alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.

La **medesima sospensione compete ai soggetti** esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che **il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 % nel mese di marzo 2020**, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nella stessa percentuale nel **mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Anche per tale soggetti valgono le precisazioni sopra indicate fornite nella CM 9/E/2020, in base alle quali la verifica della diminuzione del fatturato va effettuata separatamente per il mese di marzo, per fruire della sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile 2020 e per il mese di aprile per sospendere i versamenti in scadenza a maggio 2020.

Pertanto, non vengono effettuati i versamenti:

- in scadenza ad aprile 2020 se a marzo 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019
- in scadenza a maggio 2020 se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

Per quanto riguarda, poi, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, la CM 9/E/2020 precisa che va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite e fatturate nei mesi di marzo ed aprile, anche da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate, coincide con la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>).

La **sospensione, senza ulteriori condizioni, opera per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.**

Inoltre, per le **imprese** con sede legale od operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, la **sospensione dei soli versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, è riconosciuta a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi**, ma è **subordinata** all'unica condizione della **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020**, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e **una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Per completezza, la CM 9/E/2020 ribadisce che sono beneficiari della sospensione tutti gli esercenti attività d'impresa, senza le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l'ammontare dei ricavi conseguiti², nonché tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'art. 55 del TUIR.

²Dette limitazioni erano altresì imposte rispettivamente dagli artt. 61, co. 1-3 e 62, co.2 del DL 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia")- cfr. ANCE "Covid_19 – DL "Cura Italia": il punto dell'ANCE sulle nuove misure fiscali"- ID N. 39045 del 20 marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per gli operatori dei settori maggiormente colpiti se non rientrano in tali parametri resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020.

Vengono previste, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di diminuzione dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione.

VALUTAZIONE IN SINTESI – da approfondire

Tale norma presenta profili dubbi in quanto per il settore edile esiste il problema dell'andamento del fatturato su base mensile, di conseguenza la valutazione andrebbe fatta in relazione ad un lasso temporale maggiore. Positivo, comunque, il venire meno del limite dei 2 milioni di ricavi che era comunque troppo esiguo per consentire la sospensione dei versamenti ad una platea adeguata di soggetti.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI - ART. 19

Viene abrogato il comma 7 dell'art. 62 del DL 18/20 cd. "Cura Italia" e viene prevista, a favore dei **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, **la sospensione dell'esecuzione e del versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni, sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020).

Il relativo versamento fa effettuato in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** (e non il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con riferimento alla disposizione in commento, la CM 9/E/2020 ribadisce i chiarimenti già forniti dalla precedente CM 8/E/2020³, con riferimento alla precedente previsione di cui all'art. 62, co. 7, del DL 18/2020, sotto il profilo de:

- a) **l'omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame**; nel caso di emissione di una fattura elettronica, nella sezione "Dettaglio Linee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "Dati Ritenuta" (Cfr. "Specifiche tecniche - Versione 1.6", allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922;.
- b) la non rilevanza, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento, degli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- c) l'effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

³ Cfr. ANCE "D.L. "Cura Italia" – L'Agenzia delle entrate risponde ai quesiti – C.M. 8/E/2020" - ID n. 39351 del 6 aprile 2020.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *neutrale*

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO - ART. 20

Per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le disposizioni sulle sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento **non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma** che risulterebbe **dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

In merito, l'Amministrazione finanziaria, nella CM 9/E/2020, precisa che:

- la soglia minima dell'80% può essere garantita anche sanando l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP, usufruendo dell'istituto del "ravvedimento operoso", di cui all'art.13 del D. Lgs. 472/1997, versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata;
- la disposizione si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo (non solo quella di giugno 2020).

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - ART. 21

La norma proposta consente di considerare **regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni** con scadenza il 16 marzo 2020, **prorogati al 20 marzo 2020** per effetto dell'articolo 60 del DL *Cura Italia*, **se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

La CM 9/E/2020, confermando quanto già chiarito con la precedente CM 8/E/2020, circa l'ambito applicativo dell'art. 60 del Decreto "Cura Italia", ribadisce, tra le altre, che la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio, con la conseguenza che il versamento di tale tassa si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 - ART. 22

Per l'anno 2020, il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (*cf.* Art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/98) è prorogato al 30 aprile.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

RITENUTE APPALTI - PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO - ART. 23

I **cd. DURF**, ossia i certificati che esimono dall'applicazione dei nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, **emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sono validi fino al 30 giugno 2020.**

La CM 9/E/2020 non aggiunge altri chiarimenti rispetto a quanto già indicato sul tema dalla CM 8/E/2020. Pertanto, circa gli effetti della nuova disciplina relativa ai controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti (art.17-bis del D.Lgs. 241/1997), si ribadisce che questa non si applica solo con riferimento ai soggetti per cui opera la sospensione dei versamenti di cui all'art.18 del DL 23/2020 in commento. Solo per tali soggetti, il committente è esonerato dal controllo sulle ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

VALUTAZIONE IN SINTESI – negativa

Tale misura presenta degli effetti pressoché nulli perché si traduce in una proroga di pochi giorni della validità del cd. Durf, ossia della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesta il possesso dei requisiti "soggettivi" stabiliti dalla norma per essere esclusi dai nuovi obblighi e che ha una durata di 4 mesi. Viceversa, come ANCE riteniamo necessaria l'abrogazione della norma ovvero una sospensione temporale per un congruo periodo che consenta un ripensamento della disciplina.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ART. 24

Nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, per non far decadere dal beneficio "**prima casa**" i soggetti potenzialmente interessati, **i termini previsti dalla legge** (in particolare, dalla nota II-bis dell'art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986) **per usufruire dell'agevolazione cd. prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

Si tratta del:

- ✓ periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- ✓ termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- ✓ termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della prima casa già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- ✓ il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto la sua prima casa deve procedere ad acquistare un'altra casa, da adibire a propria abitazione principale, al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.

Con la CM 9/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione non opera per il termine dei 5 anni decorrenti dall'acquisto agevolato, entro il quale non è possibile alienare l'abitazione pena la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" (nota II-bis, co.4, art.1 della Tariffa annessa al DPR 131/1986).

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE - ART. 30

Viene modificato l'articolo 64 del DL 18/20 **per estendere le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione **di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale** (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE - ART. 36

Viene prorogato dal **15 aprile 2020 all'11 maggio 2020** il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia, per la sospensione delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi **compresi** quelli relativi alle **Commissioni Tributarie** e per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ

ALLEGATO NORMATIVO

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Estratto)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020

(omissis)

Art. 5

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Art. 6

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 7

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Art. 8

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Art. 9

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omissi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 10

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(omissis)

Art. 18

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020

rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 19

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.

Art. 20.

Metodo previsionale acconti giugno

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non e' inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 21.

Rimessione in termini per i versamenti

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Art. 22.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Art. 23.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020.

Art. 24.

Termini agevolazioni prima casa

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

(omissis)

Art. 30.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

(omissis)

Art. 36

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

(omissis)